

TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO

Il Presidente del Tribunale

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute in data 19-3-2021, con la quale è stata disposta, per la Regione Molise, la cessazione dell'efficacia delle misure previste dal capo V del DPCM 2 marzo 2021 (c.d. "zona rossa") a decorrere dal 22 marzo 2021 e il passaggio, dalla stessa data, alle misure previste dal capo IV del DPCM 2 marzo 2021 (c.d. "zona arancione");

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise n. 13 del 20-3-2021, che ha disposto, dal 22 marzo 2021 fino al 28 marzo 2021, l'applicazione delle misure previste dal capo V del DPCM del 2 marzo 2021 (c.d. "zona rossa") nei territori del Comune di Termoli e di altri tre Comuni della Regione ricadenti al di fuori del circondario del Tribunale di Larino, peraltro consentendo, in tali territori, le attività di barbiere, estetista e parrucchiere;

Osservate le Linee Guida approvate dal CSM con deliberazione del 4 novembre 2020;

Richiamato il provvedimento presidenziale del 7-2-2021, da intendersi qui ripetuto e trascritto;

Sentiti il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Sede nonché i colleghi magistrati e il personale amministrativo;

Considerato che: il provvedimento organizzativo del 7-2-2021, legato alla vigenza della zona rossa nella quasi totalità del circondario, cessa automaticamente di avere efficacia a decorrere dal 22 marzo 2021; la proroga della zona rossa nel territorio del Comune di Termoli nonché, più in generale,

il permanere di una situazione di criticità delle strutture sanitarie regionali impongono, tuttavia, pur con il miglioramento della curva dei contagi, di attuare con gradualità e prudenza la ripresa del ritmo ordinario delle attività processuali in presenza, continuando a sfruttare, ove possibile, le modalità di svolgimento da remoto e riservando la modalità in presenza alle attività processuali che non possono svolgersi in videocollegamento o con il deposito di note sostitutive dell'udienza; la programmazione delle udienze, inoltre, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle direttive fissate con il provvedimento organizzativo dell'1 febbraio 2021 e i magistrati – anche appartenenti ad uffici giudiziari diversi – che celebrino udienze in presenza lo stesso giorno devono preventivamente coordinarsi fra loro al fine di gestire gli spazi comuni di attesa in modo tale da evitare la permanenza contemporanea di un numero eccessivo di persone; al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quelle che hanno determinato l'adozione del provvedimento organizzativo dell'1 febbraio 2021, si stima opportuno fornire ulteriori e più precise indicazioni sulle modalità concrete dello scaglionamento orario dei processi e sulla gestione degli spazi di attesa esterni alle aule di udienza; la ristrettezza dei tempi a disposizione non consente, oggettivamente, di procedere a nuove citazioni di testimoni per udienze fissate o da fissare in date comprese nelle prime due settimane successive al 21 marzo 2021; nelle prime due settimane di ripresa del ritmo ordinario delle attività processuali in presenza, quindi, saranno ascoltati solo i testimoni già citati per tali udienze, ferma restando la duplice necessità di organizzare lo scaglionamento orario dei processi e, inoltre, di differire ad altra data quelli non urgenti nel caso in cui il numero dei testimoni da

escutere sia incompatibile con l'esigenza di evitare il sovraffollamento; l'omessa citazione dei testi per udienze fissate fra il 22 marzo 2021 e il 3 aprile 2021, data l'indicata ristrettezza dei tempi a disposizione per le citazioni e la circostanza che la revoca della zona rossa è divenuta nota solo nella giornata del 19 marzo 2021, deve ritenersi giustificata e non può costituire motivo di decadenza dalla prova;

P.Q.M.

adotta le seguenti disposizioni.

A decorrere dal 22 marzo 2021 cessa l'efficacia del provvedimento organizzativo del 7 febbraio 2021.

A decorrere dal 22 marzo 2021, pertanto, possono nuovamente tenersi udienze civili e penali con escussione di testimoni.

Fino al 30 aprile 2021 tutte le udienze civili che non prevedano l'escussione di testimoni o l'audizione di minori devono essere svolte esclusivamente mediante video-collegamento o sostituite con il deposito di note scritte, con il consenso delle parti anche in deroga ai termini dilatori di cui all'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77. Dopo il 30 aprile 2021, in caso di proroga del termine di efficacia della dichiarazione di emergenza epidemiologica, le udienze potranno essere ancora svolte mediante video-collegamento o sostituite con il deposito di note scritte, secondo il prudente apprezzamento di ciascun Giudice, il quale dovrà: assicurare che le udienze in presenza si svolgano nel rispetto di tutte le misure di cautela attualmente vigenti e in modo tale da evitare che nelle aule di udienza e negli spazi comuni ad esse contigui siano presenti persone in numero superiore a quello delle zone di stazionamento predisposte; trattare

complessivamente, in modalità da remoto con videocollegamento o note sostitutive e in presenza, un numero di cause coerente con gli obiettivi della programmazione annuale e triennale.

La programmazione delle singole udienze deve avvenire nel rigoroso rispetto delle direttive fissate con il provvedimento organizzativo dell'1 febbraio 2021, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte ed estese, in quanto compatibili, anche alle udienze civili, e i magistrati – anche appartenenti ad uffici giudiziari diversi – che celebrino udienze in presenza lo stesso giorno devono preventivamente coordinarsi fra loro al fine di gestire gli spazi comuni di attesa in modo tale da evitare la permanenza contemporanea di un numero eccessivo di persone. Il coordinamento avviene in modalità da remoto entro il venerdì della settimana immediatamente precedente quella nella quale sono fissate le udienze concomitanti. A tal fine il lunedì della settimana immediatamente precedente le Cancellerie trasmettono a ciascun Giudice gli statini delle udienze concomitanti.

Fino al 3 aprile 2021 nelle udienze civili e penali previste dal calendario saranno escussi solo i testimoni già prima d'ora citati per dette udienze; le nuove citazioni saranno effettuate per date successive al 3 aprile 2021. Resta ferma la duplice necessità di organizzare lo scaglionamento orario dei processi e, inoltre, di differire ad altra data quelli non urgenti nel caso in cui il numero dei testimoni da escutare sia incompatibile con l'esigenza di evitare il sovraffollamento secondo le disposizioni di seguito indicate.

Tenuto conto del numero di zone attesa esterne alle aule di udienza complessivamente disponibili al piano primo (22 posti), del tempo medio di escussione dei testimoni (15/20 minuti ciascuno) e della maggiore diffusività

delle varianti del virus, ciascun Giudice deve prevedere per ogni ora un numero massimo di testimoni non superiore a quattro (1 in aula e 3 in attesa all'esterno), in modo tale che nelle zone di attesa esterne alle aule non siano contemporaneamente presenti più di 9 testimoni. Lo scaglionamento riguarda anche i testimoni dello stesso processo, i quali, se sono in numero superiore a quattro, devono essere scaglionati in ore diverse secondo lo stesso criterio anzidetto (4 per ogni ora). In caso di slittamento degli orari inizialmente fissati, , preventivamente comunicato al personale di vigilanza, i testimoni dei processi successivi o che devono comunque essere ascoltati successivamente devono attendere all'esterno del Palazzo di Giustizia, posizionandosi all'interno della piazza antistante nel rispetto delle distanze interpersonali, fino a quando non si siano liberati uno o più dei nove posti di attesa del primo piano.

Un numero di testimoni superiore a 4 per ogni ora può essere previsto se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: deve trattarsi di testimoni di cui si prevede la rapida escussione, inferiore a quindici minuti ciascuno; le udienze contemporanee al piano primo devono essere non più di due. Resta fermo, peraltro, anche in tali casi il limite massimo di 9 testimoni complessivi al piano per ogni ora (5 per l'udienza di un Giudice e 4 per l'udienza dell'altro, se vi sono due udienze concomitanti), dislocati come sarà indicato più avanti in questo stesso provvedimento.

Le persone offese di cui non sia prevista lo stesso giorno l'escussione in dibattimento, gli imputati, i responsabili civili e le persone civilmente obbligate per le pene pecuniarie possono accedere all'interno del Palazzo di Giustizia solo cinque minuti prima della chiamata del loro processo e nelle

more devono attendere anch'essi all'esterno del Palazzo di Giustizia, posizionandosi all'interno della piazza antistante nel rispetto delle distanze interpersonali. In caso di slittamento degli orari inizialmente fissati, preventivamente comunicato al personale di vigilanza, le persone offese di cui non sia prevista lo stesso giorno l'escussione in dibattimento, gli imputati, i responsabili civili e le persone civilmente obbligate per le pene pecuniarie devono attendere all'esterno del Palazzo di Giustizia, posizionandosi all'interno della piazza antistante nel rispetto delle distanze interpersonali, fino a cinque minuti prima del nuovo orario di chiamata del processo.

Per l'ingresso dei difensori valgono le disposizioni già in vigore, precedentemente adottate. Ad essi è, perciò, consentito l'accesso ai locali del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace non prima di dieci minuti prima dell'ora fissata per l'appuntamento o per l'udienza in presenza. In caso di slittamento degli orari, preventivamente comunicato al personale di vigilanza, l'ingresso dei difensori sarà corrispondentemente spostato in avanti fino a dieci minuti prima del nuovo orario. È in ogni caso permesso ai difensori, ove consentito dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino e secondo le disposizioni da Lui eventualmente dettate per assicurare il rispetto delle misure di cautela in funzione della prevenzione del rischio di contagi, l'accesso ai locali del Consiglio.

I 9 posti di attesa esterni alle aule di udienza del piano primo sono così individuati: 1 adiacente all'aula n. 3; 1 sul fronte opposto all'aula n. 3, in direzione dei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino; 5 sfalsati all'interno del pozzo luce interposto fra l'aula n. 2 e l'aula n. 3 (2 sulla prima fila, alle estremità opposte; 2 sull'ultima fila, alle estremità

opposte; 1 al di fuori dei cerchi gialli, nel punto centrale intermedio fra le due file centrali vuote); 2 all'interno del pozzo luce adiacente all'aula n. 1, posizionati alle estremità opposte della diagonale del pozzo medesimo. Il personale amministrativo già incaricato del controllo al piano assicura, fornendo le necessarie indicazioni, che ogni persona si posizioni in uno dei nove stalli come sopra individuati.

Per le udienze da tenersi al piano secondo l'esiguo numero di zone di attesa disponibili (tre, quando sono impegnate entrambe le aule) impone di fissare uno scaglionamento ancora più rigido, distanziando l'escussione dei testimoni secondo un intervallo di mezzora fra l'uno e l'altro. I testimoni in attesa devono sostare sulla piazza antistante il Palazzo di Giustizia, se le zone di attesa al piano sono esaurite.

I responsabili delle singole Cancellerie, già precedentemente individuati, impartiscono le opportune disposizioni per la puntuale osservanza delle disposizioni sull'ingresso, l'afflusso e lo stazionamento al piano.

Il personale di vigilanza armata si mantiene costantemente in contatto con il personale amministrativo che assiste il magistrato in udienza, in modo tale da assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui sopra e l'ordinato afflusso delle persone all'interno del Palazzo di Giustizia.

L'omessa citazione dei testi per udienze fissate fra il 22 marzo 2021 e il 3 aprile 2021, data la ristrettezza dei tempi a disposizione per le citazioni e la circostanza che la revoca della zona rossa è divenuta nota solo nella giornata del 19 marzo 2021, deve ritenersi giustificata e non può costituire motivo di decadenza dalla prova.

Le disposizioni che precedono sulla programmazione delle udienze e sulla gestione delle zone di attesa si applicheranno fino a quando saranno efficaci nel circondario del Tribunale o in uno o più Comuni dello stesso le disposizioni di cui ai capi IV e V del DPCM del 2 marzo 2021, fermo restando che, in caso di inasprimento delle restrizioni con la reintroduzione delle disposizioni di cui al capo V del predetto DPCM nell'intero circondario o nella gran parte di esso, potranno essere adottate nuovamente le limitazioni che erano state disposte con il provvedimento organizzativo del 7 febbraio 2021.

Restano ferme tutte le altre misure già adottate.

Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica in Sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Sede, ai Giudici nonché ai responsabili delle Cancellerie civili e penali degli Uffici giudicanti del Circondario e al personale di vigilanza armata.

Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura.

22-3-2021

Il Presidente del Tribunale
dott. Michele Russo
anche in qualità di Coordinatore
degli Uffici del Giudice di Pace
di Larino e Termoli